

Sent. n. 62/2026 pubbl. il 28/09/2026

Cron. n. : 2280/2026

Rep. n. 66/2026 del 28/09/2026

N. 36/2026 LIQ. GIUD. CCI

N. R.G. 63/2026 PU



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Paola Di Francesco	- Presidente
Dott. Rosario Federico	- Giudice
Dott.ssa Pia Todisco	- Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza N. 63/2026 rg. PU da:

PAOLA NERI (C.F. NREPLA85M51C265I) nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale **IL NIDO DELLE COCCOLE** (P. IVA 03543281202), rappresentata e difesa dall'avv. Diego Rufini ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di quest'ultimo d.rufini@ordineavvocatibopec.it;

- **RICORRENTE**

nei confronti di

KINDER A.E. PARADISE S.A.S. DI MAGAROTTO CRISTINA (C.F. 04887380287) e della socia illimitatamente responsabile **CRISTINA MAGAROTTO** (C.F. MGR CST73A59F382H);

- **RESISTENTI**

nonché ai sensi dell'art. 256 CCII di

LUCA SACCO (C.F. CCLCU68T24G224V) quale socio accomandatario e amministratore di fatto della Kinder A.E. Paradise s.a.s. di Magarotto Cristina;

- **RESISTENTE**

pagina 1 di 7

Firmato Da: PAOLA DI FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 770596c46946e4feca311b4af87e22
Firmato Da: PIA TODISCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 634c914baaa5d02bb08949482db61



Sent. n. 62/2026 pubbl. il 28/09/2026

Cron. n. : 2280/2026

Rep. n. 66/2026 del 28/09/2026

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 4.6.2026 da Paola Neri, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Il Nido Delle Coccole, nei confronti di KINDER A.E. PARADISE S.A.S. DI MAGAROTTO CRISTINA con sede legale in via Segrede n. 14 in Lozzo Atestino (PD), della socia accomandataria illimitatamente responsabile Cristina Magarotto, nonché, in estensione ex art. 256 CCII, di Luca Sacco, quale socio illimitatamente responsabile per avere violato il divieto di immistione di cui all'art. 2320 c.c.; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore;

verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, avvenuta a mezzo di notifica telematica all'indirizzo di posta elettronica risultante dal registro delle imprese, a Cristina Magarotto mediante notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri (in data 9.6.2026) e a Luca Sacco mediante consegna a mani dall'Ufficiale giudiziario (in data 22.6.2026);

rilevata la mancata costituzione in giudizio dei convenuti;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;

accertata la natura commerciale dell'attività d'impresa svolta dalla società debitrice ("*lavori di costruzione e installazione nca ulteriori specifiche: costruzione e installazione di parchi divertimenti e aree baby*");

considerato che l'impresa debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;

rilevato che il creditore istante ha promosso istanza di liquidazione giudiziale deducendo di vantare un credito pari ad euro 25.000,00, oltre interessi e spese, in forza della sentenza del Tribunale di Rovigo n.137/2026, passata in giudicato;

rilevato che dall'istruttoria espletata sono emersi debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'INPS pari rispettivamente a circa euro 311.389,51 ed euro 48.466,98, di cui 42.521,64 già affidati all'agente della riscossione;

rilevato, dunque, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCII e pertanto ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;



rilevato che, dalla relazione della Guardia di Finanza, Compagnia di Este, depositata in data 18.8.2026, emerge il superamento dei limiti dimensionali di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale previsti dagli artt. 2, I comma lett. d), e 121 CCII, in quanto dall'esame della documentazione fiscale acquisita risultano emesse nell'anno 2025 n. 80 fatture per un imponibile complessivo pari ad euro 320.891,23, superiore alla soglia di rilevanza prevista per legge per i ricavi lordi; dalle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2024 e all'anno 2025 risultano, rispettivamente, ricavi (componenti positivi) per euro 494.225,00 e ricavi per euro 325.214; ritenuto che KINDER A.E. PARADISE S.A.S. DI MAGAROTTO CRISTINA versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come si desume dai seguenti elementi:

- l'inadempimento nei confronti della ricorrente e la sussistenza di ingenti debiti fiscali;
- la pluralità di iniziative giudiziarie ed esecutive intraprese dai creditori (cfr. relazione Gdf pagina 3 e cfr. dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del terzo pignorato Crédit Agricole Italia S.p.A., prodotta dalla ricorrente in data 24.7.2026);

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;

considerato, quanto alla domanda di estensione ai sensi dell'art. 256 CCII proposta nei confronti di Luca Sacco, che in tema di società in accomandita semplice, ai fini della configurabilità dell'ingerenza nella gestione sociale che ai sensi dell'art. 2320 cod. civ. giustifica la responsabilità illimitata del socio accomandante per le obbligazioni sociali, è necessario che l'accomandante contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della società o di compiere atti aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della stessa (cfr. Cass. n. 4498/2018; Cass. n. 11250/2016);

considerato che, dunque, per consolidata giurisprudenza di legittimità, gli atti rilevanti ai fini della violazione del divieto di immistione sono quelli aventi un'influenza determinante nella vita dell'impresa, in quanto attinenti al momento genetico del rapporto nel quale si manifesta la scelta imprenditoriale e si esprime l'indirizzo gestionale della società (Cass. n. 6725/1996; Cass. n. 508/1991; Cass. n. 4824/1986), restando invece esclusi gli atti di mero ordine (Cass. n. 6725/1996; Cass. n. 4019/1994; Cass. n. 172/1987), nonché il riconoscimento di debiti della



ritenuto, pertanto, che non possa trovare accoglimento la domanda di estensione della liquidazione giudiziale nei confronti di Luca Sacco, restando in ogni caso riservata al curatore ogni ulteriore valutazione in ordine all'eventuale emersione di elementi ulteriori, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 256 CCII;

Sent. n. 62/2026 pubbl. il 28/09/2026

Cron. n. : 2280/2026

Rep. n. 66/2026 del 28/09/2026

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

P.Q.M.

Dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di KINDER A.E. PARADISE S.A.S. DI MAGAROTTO CRISTINA (C.F. 04887380287), con sede legale in via Segrede n. 14 in Lotto Atestino (PD) e della socia illimitatamente responsabile CRISTINA MAGAROTTO (C.F. MGRGST73A59F382H);

rigetta

la domanda di estensione della liquidazione giudiziale nei confronti di Luca Sacco ai sensi dell'art. 256 CCII;

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Pia Todisco;

nomina

Curatore l'avv. Stefania Traniello Gradassi che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;

avverte

il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;

ordina

al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente



Sent. n. 62/2026 pubbl. il 28/09/2026

Cron. n. : 2280/2026

Rep. n. 66/2026 del 28/09/2026

all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso *ex art.* 39 CCI;

ordina

la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile *ex art.* 195 CCI

stabilisce

la data del 20.1.2027 alle ore 12.30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;

dispone

che la Cancelleria escogua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo;



Sent. n. 62/2026 pubbl. il 28/09/2026
Cron. n. : 2280/2026
Rep. n. 66/2026 del 28/09/2026

Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 23 settembre 2026

Il Giudice est.

Pia Todisco

Il Presidente

Paola Di Francesco

